

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1897-quater

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli 24, 26 e 27 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1897

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria»

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(PRANDINI)

col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

e col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

(CONTE)

comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1989

Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed ambientale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I canoni di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche sono determinati entro il 30 giugno 1990, anche in misura differenziata per i diversi bacini idrici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, per le materie di rispettive competenze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riguardo a:

a) corrispondenza fra le quantità richieste e i fabbisogni stimabili sulla base di *standards* ottimali di consumo, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319;

b) natura (superficiale o sotterranea) del corpo idrico dal quale si intende operare l'attingimento;

c) quantità e qualità delle risorse idriche che si intendono prelevare, nonché relativa destinazione nell'ambito del piano di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

3. I canoni possono essere aggiornati ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, nonché con la procedura di cui al comma 1 sulla base dello stato delle risorse idriche.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 ottobre 1990 uno o più decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria volti ad orientare le attività produttive alle quali sono associati significativi effetti di degrado ambientale, incentivando l'accelerazione degli investimenti di risanamento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di diritti regionali e statali sulle emissioni in atmosfera di uno o più inquinanti da parte degli impianti industriali indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989. Il pagamento dei diritti non è dovuto per gli impianti che emettono i citati inquinanti ad un livello inferiore o pari a quello minimo previsto dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. L'entità e la graduale applicazione dei diritti sulle emissioni sarà determinata in modo selettivo in funzione della natura dell'inquinante e in modo da gravare maggiormente sulle emissioni che si discostano in maggior misura dai limiti minimi summenzionati; determinazione con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei criteri, tempi e modalità di esecuzione dei progetti di adeguamento ai limiti di emissione fissati con i decreti ministeriali di cui al citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; determinazione dell'esenzione dei soggetti destinatari dell'obbligo tributario che si attengono alle prescrizioni dei medesimi decreti ministeriali; determinazione delle aliquote di imposta in tutti gli altri casi;

b) istituzione di imposta di fabbricazione e corrispondenti sovrainposte di confine sui seguenti polimeri plastici: cloruro di polivinile, aliquota massima lire 100 per Kg.; polietilene e suoi derivati, aliquota massima lire 75 per Kg.; polipropilene, aliquota massima lire 150 per Kg.; polistirolo, aliquota massima lire 75 per Kg. I decreti delegati prevederanno la restituzione della quota di imposta che grava sui prodotti destinati all'estero e un corrispon-

dente diritto compensativo sui prodotti contenenti i materiali tassati immessi a consumo nazionale;

c) istituzione di imposte di fabbricazione e corrispondenti sovraimposte di confine sui diserbanti. L'aliquota massima non potrà superare il 20 per cento dell'attuale prezzo al consumo e sarà commisurata agli effetti ambientali dei citati prodotti. Sarà consentita la restituzione dell'imposta versata ovvero l'esenzione relativamente ai prodotti per i quali si dimostri la compatibilità ambientale dell'utilizzazione ovvero per zone particolari del territorio nazionale da definirsi su proposta delle Regioni secondo le norme regolamentari emanate dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità;

d) istituzione di un diritto regionale sullo smaltimento sul suolo dei liquami prodotti da allevamenti suinicoli intensivi non collegati ad unità agricole nelle quali i liquami siano correttamente smaltiti. Il diritto non potrà superare la somma di lire 10.000 per capo all'anno e non sarà applicato ad allevamenti inferiori a duecento capi ovvero nel caso in cui l'imprenditore dimostri il conferimento e lo smaltimento dei liquami in idoneo impianto di depurazione;

e) rideterminazione del diritto per i servizi di fognatura e depurazione dovuto da insediamenti civili e produttivi, in modo da assicurare l'integrale copertura del costo complessivo per la gestione, la manutenzione e il completamento delle reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque reflue, nonché per la realizzazione degli impianti ed opere occorrenti alla depurazione secondo *standards* adeguati, tenendo conto, per gli insediamenti produttivi, dei pretrattamenti cui i reflui siano stati sottoposti e degli effetti ambientali dell'effluente depurato e dei fanghi residuati. Le norme delegate prevederanno la determinazione dei diritti da parte delle Regioni in misura uniforme per ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; individueranno il soggetto passivo nell'utente effettivo o potenziale della pubblica fognatura e prevederanno altresì la facoltà delle Regioni di introdurre

un'addizionale pari al 10 per cento da devolvere alla finanza regionale a cura degli enti gestori dei servizi;

f) istituzione a favore dei comuni di un diritto compensativo per scarichi idrici non biodegradabili a carico degli insediamenti industriali recapitanti o non in pubblica fognatura, autorizzati allo scarico nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. Il diritto sarà ragguagliato alla natura del corpo ricettore, nonché al volume ed alla qualità dello scarico non biodegradabile. I parametri impositivi potranno essere differenziati tra bacini idrografici. Sarà assicurata l'esenzione dal diritto per gli insediamenti industriali che abbiano adottato la migliore tecnologia disponibile per l'abbattimento delle sostanze biodegradabili. Una parte delle somme riscosse dai comuni potrà essere devoluta alle Regioni.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, per la parte di rispettiva competenza, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e le Commissioni parlamentari competenti ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1990 uno o più decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria volti a promuovere processi di ristrutturazione ed innovazione produttiva finalizzati al risanamento ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivazione dell'installazione delle marmitte catalitiche sulle vetture in circolazione, a partire dal:

1) 1° gennaio 1990 per le autovetture superiori ai 2000 centimetri cubici;

2) 1° ottobre 1991 per le autovetture di cilindrata pari o inferiore a 2000 centimetri cubici;

b) bonifica delle aree inquinate dal non idoneo smaltimento di rifiuti industriali o speciali;

c) contributi alle imprese industriali ed agricole finalizzati a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti ovvero a favorire il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

d) contributi alle imprese industriali ed agricole per la ristrutturazione e l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, nell'ambito delle procedure di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

e) perseguire il mantenimento di una correlazione funzionale fra fonte del gettito erariale e specifica destinazione della spesa;

f) assicurare la copertura delle nuove e maggiori spese a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle finanze, di concerto con in Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, per la parte di rispettiva competenza, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.